



Roma, \_\_/\_\_/\_\_

Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi – CIG 973198828F - CUI F97345810580202200019

## LETTERA DI INVITO

### PREMESSO CHE

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione n. 52 del 12/04/2023, ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, indicando una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi, "Codice") e, pertanto, avvia una procedura di acquisto tramite RdO, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

### SI INVITA

codesta Società a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

#### 1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e gli atti attuativi dello stesso.

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l'Allegato 1 Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi, l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 1 Capitolato Tecnico - "Ristorazione - Servizio di gestione distributori automatici", nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi - CPV 42933000-5 Distributori automatici. Per un'esauritiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto del presente appalto, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato B**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla procedura, sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato D**).

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso la sede dell'AIFA attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181, 169 e 142 ovvero presso altra sede sempre all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio/fornitura oggetto del medesimo.

### 2.1 Sopralluogo obbligatorio

Al fine di prendere visione di luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio e delle attrezzature tecniche e tecnologiche accessorie e strumentali all'esecuzione del servizio, come descritti nel Capitolato Tecnico **Allegato B**, gli Operatori Economici partecipanti dovranno effettuare, a propria cura e spese, un sopralluogo presso la sede dell'AIFA, in Roma, Via del Tritone n. 181, 169 e 142.

A tale fine, gli Operatori Economici dovranno inoltrare all'AIFA all'indirizzo pec: [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), entro e non oltre le **ore 10.00 del 19/04/2023**, una richiesta di sopralluogo sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (in tale caso allegare anche fotocopia della procura), con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di quelli dei soggetti eventualmente delegati ad effettuare il sopralluogo in luogo del richiedente, nonché dei recapiti (indirizzo, telefono, fax, pec). Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identificazione del richiedente e della/e persona/e eventualmente delegata/e.

La data e l'ora del sopralluogo verranno comunicati dall'AIFA a ciascun richiedente il sopralluogo entro e non oltre le **ore 17.00 del 19/04/2023**.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o Consorzio Ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di Consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o Consorzio Stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Non verranno prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun Operatore Economico partecipante potrà indicare non più di due persone. Non è consentita l'indicazione di un medesimo incaricato da parte di più concorrenti.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dall'AIFA, a conferma dell'effettuato sopralluogo.

**In mancanza dell'effettuazione del sopralluogo, l'offerta non potrà essere presa in considerazione.**

### **3. DURATA DELL'APPALTO**

Il Contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario, avrà durata di mesi 36 mesi, a partire dal verbale di inizio attività in cui verrà dato atto del pieno funzionamento di tutti i distributori, una volta installati nelle tre sedi AIFA di Roma in via del Tritone nn. 181, 169 e 142. La sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro il 30/07/2023, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

Alla scadenza, AIFA si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni contrattualmente previste, per ulteriori 36 mesi.

La stazione appaltante è autorizzata ad esercitare detta facoltà di rinnovo, a seguito di apposita Determina, comunicando il rinnovo al fornitore che risulterà aggiudicatario mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

### **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI STESSI**

#### **4.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. In particolare potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda:

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- siano regolarmente iscritte per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice;
- abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità;
- siano in possesso di un piano di autocontrollo secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;

- abbiano svolto nell'ultimo triennio almeno cinque servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso in favore di almeno cinque soggetti pubblici o privati.

#### **4.2 Controllo dei requisiti**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come sopra descritti, avverrà sull'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8 del Codice, gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il **Fascicolo virtuale dell'OE (FVOE)**.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti generali sarà effettuata qualora l'operatore individuato quale Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del Codice.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, si provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 3. Mentre i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inseriti nel sistema dagli OE.

**A tal fine gli OE che intendono partecipare alla presente procedura devono effettuare la registrazione accedendo all'apposito link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.**

Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo ritenga opportuno.

### **5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.**

#### **5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale l'erogazione del servizio; mentre si intendono per secondarie l'installazione/disinstallazione e manutenzione dei distributori.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di

prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice e fatto salvo quanto previsto all'art. 105 comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente procedura è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato **DGUE**, la Domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 8.3, nonché l'Offerta Economica (**Allegato C**) di cui al successivo paragrafo 8.4, andranno redatte/compilate, timbrate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;



- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa raggruppanda/constituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza.

## 5.2 Avvalimento

Il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura, ove richiesti, potrà essere comprovato dal concorrente (c.d. impresa avvalente) – singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice – avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 89 comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, ove richiesti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che deve essere incluso nella documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico.

## 5.3 Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, possono eseguire le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

## **6. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

L'ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice dei contratti pubblici per una durata di 36 mesi, è di € 180.000,00.

AIFA si riserva la facoltà di rinnovare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto alla scadenza, per un ulteriore periodo di 36 mesi, per cui il valore complessivo della concessione, comprensivo del suddetto rinnovo, è stimato in € 360.000,00.

Si rappresenta che i costi della sicurezza per rischi da interferenze, per l'intero triennio, sono pari a € 898,93 (ottocentonovantotto/93). Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.



Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si precisa in merito quanto segue.  
All'interno delle sedi dell'AIFA sono presenti circa 700 unità di personale.  
L'effettiva presenza del personale presso le sedi è, comunque, subordinata alle decisioni adottate dall'AIFA in materia di lavoro agile.

Il numero di prodotti venduti dal precedente Aggiudicatario nel periodo da gennaio a dicembre 2022 (12 mesi) è pari a: n. 80.298 bevande calde, n. 62.482 bevande fredde e snack, tenuto conto che nel 2022 la modalità di svolgimento del lavoro per il personale dell'Agenzia è stata in modalità agile per 2 giorni su 5. Presumibilmente tale modalità sarà confermata nel 2023.

Alla luce di tali dati, gli incassi per l'anno 2023 sono stimabili, ai sensi degli articoli 35 e 167 del Codice dei contratti pubblici, in circa € 60.000,00.

**In nessun caso AIFA garantisce all'Aggiudicatario un importo minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest'ultimo.**

AIFA mette a disposizione dell'Aggiudicatario gli spazi per il posizionamento dei distributori all'interno delle proprie sedi e si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

A fronte di ciò, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere ad AIFA il rimborso dei costi a tal fine sostenuti.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell'elettricità, come quantificati previa lettura di apposito contatore da montare, a cura e spese dell'Aggiudicatario, sui distributori automatici. E' consentito montare un contatore rimovibile per il primo mese di contratto al fine di quantificare statisticamente i consumi in proporzione agli incassi.

In aggiunta, l'Aggiudicatario verserà ad AIFA, per ciascun distributore installato, un importo forfettario annuo di almeno ulteriori € 50,00 (cinquanta/00) non soggetto ad Iva, quale canone di concessione che tiene conto del costo stimato dell'acqua nonché dell'utilizzo degli spazi messi a disposizione da AIFA.

Quanto sopra dovrà essere corrisposto ad AIFA entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale di riferimento.

L'Aggiudicatario non potrà rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

I prezzi dei prodotti offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 36 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 36 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell'indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e documentata dal fornitore.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio/fornitura, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio/fornitura, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

## **7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC è pari euro 33,00 (trentatre/00), ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Per eseguire il pagamento si rimanda a quanto indicato dall'ANAC al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

**Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 8.**

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;
- in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I..

## **8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originare attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 05/05/2023** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. In particolare:

## 8.2 Documentazione amministrativa

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno inserire sul MePA la seguente **“Documentazione amministrativa” (Busta di natura amministrativa)**:

1. la **domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione** alla presente RdO di cui all'allegato modello (**Allegato A**) e il **Documento di gara unico europeo** di cui all'allegato (modello **DGUE**), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per la partecipazione alla presente gara attestante:
  - i) di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - ii) la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
  - iii) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
  - iv) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara (lettera d'invito, Capitolato tecnico, Schema di Contratto, DUVRI e chiarimenti forniti in sede di gara).
  - v) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
  - vi) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
  - vii) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.
  - viii) di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi.

- ix)** di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
- x)** al solo fine di avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice.
- xi)** [in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:  
denominazione sociale \_\_\_\_\_, iscritta nel  
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato  
e Agricoltura di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione \_\_\_\_\_, data  
di \_\_\_\_\_ iscrizione \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_,  
sede \_\_\_\_\_,  
requisito oggetto dell'avvalimento: \_\_\_\_\_.
- xii)** [in caso di subappalto] che l'Impresa intende subappaltare le seguenti parti della  
fornitura: \_\_\_\_\_  
quota parte del subappalto (in %) \_\_\_\_\_.
- xiii)** il domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del  
Codice (il quale dovrà obbligatoriamente essere un valido indirizzo di Posta  
Elettronica Certificata o, in alternativa, un valido numero di fax).  
Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, in caso di indicazione di indirizzo PEC le  
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.  
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei  
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente  
segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per  
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti  
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non  
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende  
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende  
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- xiv)** l'elenco dei principali servizi svolti nell'ultimo triennio (minimo cinque), con  
indicazione per ciascun contratto del nome del contraente (pubblico o privato), del  
numero di distributori installati, della data di decorrenza e della durata contratto.  
L'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'attestazione rilasciata dai  
contraenti, pubblici o privati, che i singoli servizi siano stati svolti regolarmente.

**N.B.:**

**(I)** Si precisa che il **DGUE** dovrà essere compilato per tutti i soggetti indicati all'art. 80,  
comma 3 del Codice muniti del potere di rappresentanza.

Nel caso il DGUE venga presentato da un procuratore, la dichiarazione dell'insussistenza  
delle situazioni contemplate dall'art. 80 comma 1 del Codice, dovrà essere presentata  
anche per il legale rappresentante dell'Impresa.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice devono essere rese per entrambi i suddetti soci.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel **DGUE** dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(II) Tutte le dichiarazioni sono da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'AIFA si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto.

(III) Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

2. ai sensi dell'art. 93 del Codice, un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l'offerta è vincolante, **comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria dell'1%** dell'importo complessivo posto a base di gara quindi, pari a euro 1.800,00 (milleottocento/00). Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa all'AIFA, si veda paragrafo 9.1.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente

anche all'interno della stessa, **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;

3. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante della Impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;

4. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito**, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;

**In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituito**, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. copia scannerizzata di adeguata **copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, di cui al successivo paragrafo 12.

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura. In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/constituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

6. A pena di esclusione, copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della Impresa, del **documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione alla gara dell'importo di € 33,00** (trentatré/00) come indicato nel paragrafo 7 della presente Lettera di invito.

7. il **PASS-OE**, documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite il FVOE, di cui al precedente par. 4.2.

### 8.3 Offerta Tecnica



L'offerta Tecnica dovrà comporsi di:

**1. una Relazione Tecnica** redatta in lingua italiana.

La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando fra la "Documentazione amministrativa" prova documentale del conferimento dei poteri).

In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'impresa mandataria o del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/constituende.

**CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:**

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (**Allegato B**), che si componga di massimo 10 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Per "pagina" deve intendersi una "facciata".

E' richiesto che detta Relazione si articoli **con i seguenti paragrafi:**

**a)** una sintetica descrizione delle modalità con cui si intende svolgere le seguenti attività:

- **gestione delle chiavette ricaricabili** se previste, descrivendo l'iter per la consegna, ritiro, incasso/restituzione eventuali costi di cauzione;
- **rifornimento** sistematico dei distributori, descrivendo il metodo e la periodicità, nonché il numero di personale e di automezzi a tal fine previsti;
- **servizio di assistenza, pulizia e manutenzione** dei distributori, descrivendo le modalità di intervento, la tempistica e periodicità, nonché il numero di personale e di automezzi a tal fine previsti;
- **sostituzione** dei distributori per guasto o obsolescenza, descrivendo le casistiche, le modalità e la tempistica;
- **restituzione all'utenza dei soldi indebitamente trattenuti** in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti,

- descrivendo l'iter da seguire per la riconsegna agli utenti delle somme corrispondenti alla mancata o parziale erogazione dei prodotti e la tempistica;
  - **installazione e rimozione** dei distributori, descrivendo le modalità e la tempistica;
  - **rendicontazione e reportistica**, modalità e periodicità della stessa.
- b) per ciascun modello di distributore che si propone di installare, come indicato nella **lista dei distributori** di cui all'**Allegato 1** al Capitolato Tecnico, una sintetica descrizione delle relative funzionalità (ad es. funzionamento con moneta/banconote e dispositivo rendi-resto e/o chiavetta ricaricabile/App, capacità di macinatura caffè in grani, controllo da remoto della funzionalità e delle vendite, ecc.).
- c) **eventuali migliorie** offerte a livello di servizio (ad esempio modalità di pagamento con bancomat o tramite App o forme di agevolazioni o promozioni proposte a beneficio degli utenti).

2. Alla Relazione dovranno necessariamente essere allegati i documenti in appresso indicati, che dovranno essere compilati, trasformati in formato .pdf e firmati digitalmente da parte del medesimo soggetto che sottoscriverà la Relazione.

Detti Allegati formano parte integrante dell'Offerta ma **NON rientrano** nel computo del numero massimo di 10 pagine di cui deve comporsi la Relazione. In particolare, trattasi di:

1) la **lista dei distributori** che si propone di installare, utilizzando il modulo **Allegato 1** al Capitolato Tecnico, con l'indicazione del numero, tipo, modello, marca, anno di immatricolazione, classe energetica, indicazione sintetica delle funzionalità descritte analiticamente nella Relazione.

2) la **lista completa dei prodotti** che si intende erogare, utilizzando il modulo **Allegato 2** al Capitolato Tecnico, inclusivi di snack dolci e salati e di bevande calde e fredde, con l'indicazione - accanto a ciascun prodotto - del nome prodotto, della marca e del produttore, della descrizione (tipologia prodotto e grammatura), delle caratteristiche in termini di qualità del prodotto (ad es. prodotto biologico e/o senza lattosio e/o uova e/o zucchero e/o certificato senza glutine e/o no OGM, ecc.) e di ecosostenibilità dello smaltimento dell'involucro (ad es. se in materiale riciclabile o compostabile, ecc.).

I prodotti da includere nella lista dovranno avere le caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico ed essere suddivisi nelle seguenti CATEGORIE:

- A) ACQUA:
- **Acqua naturale e gassata da 500 ml.**
- B) BEVANDE CALDE A BASE DI CAFFÈ:
- **Bevande calde a base di caffè di 1° scelta** – caffè espresso, caffè macchiato, cappuccino, prodotti similari;
  - **Bevande calde a base di caffè di 2° scelta** - caffè espresso, caffè macchiato, cappuccino, prodotti similari.
- C) ALTRO:
- **Altre bevande calde** – orzo, ginseng, tè, cioccolato, latte, prodotti similari;
  - **Bevande in lattina da 330 ml;**
  - **Bevande in tetrapack da 200 ml;**

- **Bevande fredde da 500 ml** – thè al limone, thè alla pesca, thè verde, prodotti similari;
- **Succhi di frutta in PET 200-250 ml;**
- **Bibite con integratori salini e minerali da 500 ml;**
- **Snack fascia 1** – Taralli vari gusti minimo gr. 40, Croissant vari ripieni minimo gr. 50, Schiacciatelle vari gusti minimo gr. 35, Prodotti similari;
- **Snack fascia 2** – Patatine vari gusti minimo gr. 25, Biscotti ripieni vari gusti minimo gr. 30, Merendina pan di spagna farcita (marmellata, crema, cioccolato) minimo gr. 40, Crackers salati minimo gr.30, Crostatine vari gusti minimo gr. 40, Arachidi minimo gr. 30, Prodotti similari;
- **Snack fascia 3** – Tavolette al cioccolato minimo gr. 35, Snack ricoperti al cioccolato con farcitura (crema al latte, mou, cocco, caramello, cioccolato) minimo gr. 35, Biscotti farciti al cioccolato minimo gr. 35; Wafer minimo gr. 25, Prodotti similari;
- **Snack fascia 4** – Prodotti certificati senza glutine, Salamini classici o formaggio con crostini minimo gr. 60, Chewingum/caramelle astuccio, Prodotti similari.

D) **ACQUA OPZIONE ECOLOGICA:**

- **Acqua** da 500 ml in bottigliette 100% biodegradabili e compostabili;
- **Acqua** da 330 ml in lattine, realizzate in alluminio 100% rinnovabile;
- **Acqua** da 500 ml, in tetrapak composto per almeno il 70% da materiale vegetale.

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare all'interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. In particolare, il concorrente dovrà **indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali**. Le informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. **Tale dichiarazione non rientrerà nel computo delle massimo n. 10 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.**

Fermi restando i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, l'AIFA consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella predetta dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di aggiudicazione del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare, l'AIFA garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

#### 8.4 Offerta economica

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello (**Allegato C**) alla presente Lettera di invito e dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario offerto per ciascuna CATEGORIA di prodotti elencata nella colonna B, nonché il canone annuo di concessione offerto a distributore ed infine il costo per la cauzione dell'eventuale chiavetta.

In particolare, nelle celle a sfondo VERDE dell'Allegato C, dovrà essere indicato il prezzo offerto per ognuna delle seguenti voci:

A) ACQUA

A1. Acqua naturale e gassata da 500 ml;

B) BEVANDE CALDE A BASE DI CAFFÈ

B1. Bevande calde a base di caffè di 1° scelta

B2. Bevande calde a base di caffè di 2° scelta

C) ALTRO

C1. Altre bevande calde

C2. Bevande in lattina da 330 ml

C3. Bevande in tetrapack da 200 ml

C4. Bevande fredde da 500 ml

C5. Succhi di frutta in PET 200-250 ml

C6. Bibite con integratori salini e minerali da 500 ml

C7. Snack fascia 1

C8. Snack fascia 2

C9. Snack fascia 3

C10. Snack fascia 4

D) ACQUA OPZIONE ECOLOGICA

D.1 Acqua da 500 ml, in bottigliette 100% biodegradabili e compostabili

D.2 Acqua da 500 ml, in tetrapak composto per almeno il 70% da materiale vegetale

D.3 Acqua da 330 ml, in lattine realizzate in alluminio al 100% rinnovabile

E) CANONE ANNUO a distributore

F) IMPORTO CAUZIONE CHIAVETTA se prevista

Il prezzo del prodotto dovrà essere il medesimo sia in caso di pagamento in contanti sia in caso di pagamento tramite strumenti elettronici "cash less" (del tipo App o "chiavetta magnetica ricaricabile", ecc.).

Durante l'esecuzione del contratto, l'Affidatario potrà inserire prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati nella propria offerta economica (Allegato C), purché venga mantenuta invariata la qualità rispetto ai prodotti offerti in sede di gara.

Si precisa che gli operatori economici, dovranno compilare esclusivamente, a pena di esclusione, il modello (**Allegato C**) e inserirlo a Sistema sul MePA, in quanto l'attribuzione del punteggio economico avverrà esclusivamente a cura della Commissione giudicatrice, la quale procederà all'inserimento manuale sul Sistema di e-procurement del MePA del punteggio economico totale ottenuto da ciascun OE partecipante.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione l'Operatore economico partecipante dovrà specificamente indicare nell'Offerta Economica, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'aggiudicazione ovvero in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala, l'AIFA verificherà che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

Resta fermo che gli oneri di sicurezza per rischi interferenti, indicati al paragrafo 6 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

L'offerta dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare al massimo due (2) cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più di due (2) decimali, l'AIFA non ne terrà conto.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'AIFA, in applicazione del disposto dell'art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

**L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono**

**l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

\*\*\*\*

E' previsto che l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica – con annesse eventuali relazioni giustificative - siano caricate sul Sistema di E-Procurement della PA gestito dal MePa rispettivamente nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Tecnica** e nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Economica**.

**In caso contrario, l'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.**

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

### **9.1 Garanzia provvisoria**

Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a euro 1.800,00 (milleottocento/00), corrispondente all'1% del valore stimato della concessione stimato per il primo triennio, di cui al paragrafo 6 della presente Lettera di invito.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, all'esito della presente procedura di gara, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione agli operatori non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dal provvedimento che autorizza l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'AIFA nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto il provvedimento che autorizza l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di



tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'AIFA.

**In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.**

In caso di pagamento in contanti, ove possibile, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IT72-D-05034-03200-000000010447. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nella busta di natura amministrativa, ai fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente;

- b) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotto quanto segue:

- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l'Operatore Economico deve caricare sul Mepa il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'OE e dall'impresa bancaria/assicurativa, supportato da documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del fideiussore.
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l'OE deve caricare sul Mepa la copia, sottoscritta con firma autografa dall'impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell'OE, scannerizzata della fideiussione il cui originale andrà trasmesso entro e non oltre il termine di presentazione dell'offerta del **05/05/2023 ore 10:00** in plico chiuso riportante la dicitura: **"Procedura negoziata tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi – CIG 973198828F - CUI F97345810580202200019 – DOCUMENTAZIONE DI GARA-NON APRIRE"**, inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività Negoziata e Gestione del Patrimonio - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma – all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Raffaella Cugini.*

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della

determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA.

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro e/o entro il termine sopra indicato.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione:

- I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- III) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

#### 9.1.2 Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 %** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 %, **non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici l'Operatore Economico dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'**Allegato A** alla presente Lettera di invito, il possesso dei relativi requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

*In caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice o di G.E.I.E., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E., in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E..*

*In caso di partecipazione in RTI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.*

## **9.2 Garanzia definitiva**

L'Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

## 10. AGGIUDICAZIONE

### 10.1 Criteri di individuazione dell'Aggiudicatario

L'aggiudicazione del servizio oggetto d'appalto verrà effettuata a norma dell'art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8, **l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, avendo ottenuto, da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, il punteggio più elevato, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:

A. QUALITÀ – Punteggio massimo = 70/100 punti

B. OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo = 30/100 punti

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).

**Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:**

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_{i=1}^n$  = sommatoria

Il risultato del prodotto  $[W_i \cdot V(a)_i]$  viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore

sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore parità l'AIFA durante la seduta pubblica di chiusura dei lavori procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

**10.2 La VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:**

	Criteri di valutazione	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio	Punteggio
a)	Distributori automatici	Migliore funzionalità e caratteristiche tecniche e minor vetustà dei distributori	14
b)	Modalità di esecuzione dei servizi	Ottimizzazione delle modalità di esecuzione dei servizi, anche in termini migliorativi rispetto a quanto richiesto in Capitolato	15
c)	Tipologia dei prodotti indicati per ogni CATEGORIA	Rilevanza delle marche produttrici, caratteristiche dei prodotti e qualità degli ingredienti, quantità di prodotti biologici e/o esenti da O.G.M.	16
d)	Prodotti per intolleranze alimentari e/o privi di glutine e/o senza zucchero	Maggiore quantità/varietà offerta	5
e)	Smaltimento dei prodotti non alimentari utilizzati (bottigliette, lattine, bicchierini, palette, involucri, ecc.)	Maggior grado di smaltibilità in maniera ecosostenibile	5
f)	Esaustività dell'offerta	In base alla più ampia gamma di prodotti offerti	12
g)	Proposta di eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi (a titolo esemplificativo modalità di pagamento con bancomat o tramite App o forme di agevolazioni o promozioni proposte a beneficio degli utenti, ecc.)	Maggiore utilità per AIFA	3

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, determina i coefficienti V(a)i **relativi a ciascun criterio** di natura qualitativa a), b), c), d), e), f), e g), attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente  $V(a)$  determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

**Per ognuno dei criteri a), b), c), d), e), f) e g),** qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

### 10.3 Offerta Economica

Quanto all'offerta economica, per tutti i criteri di seguito elencati, la relativa valutazione è effettuata con le seguenti modalità:

#### A.1) ACQUA

di cui alla casella a sfondo verde C4 dell'Allegato C

**max 10 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 10 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

#### B.1) BEVANDE A BASE DI CAFFE' 1^ SCELTA

di cui alla casella a sfondo verde C7 dell'Allegato C

**max 5 punti**

Pagina 26 di 36



Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 5 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

## **B.2) BEVANDE A BASE DI CAFFE' 2^a SCELTA**

di cui alla casella a sfondo verde C8 dell'Allegato C

**max 3 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 3 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

## **C) ALTRO**

di cui alla casella a sfondo verde C21, risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti per i prodotti da C.1 a C.10 dell'Allegato C

**max 6 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 6 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

## **D) ACQUA OPZIONE ECOLOGICA**

di cui alla casella a sfondo verde C27, risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti per i prodotti da D.1 a D.3 dell'Allegato C

**max 4 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 4 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_a/R_{\max}$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

$R_{\max}$  = importo offerto più alto

#### **E) CANONE ANNUO di concessione a distributore**

di cui alla casella a sfondo verde C29 dell'Allegato C

**max 2 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 2 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_a/R_{\max}$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

$R_{\max}$  = importo offerto più alto

#### **10.4 Commissione giudicatrice**

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, componente della commissione giudicatrice, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;

- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;
- f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice, l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

Si individuano il Mepa, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza con procedure telematiche che assicurino la riservatezza delle comunicazioni, la trasparenza delle operazioni e la segretezza dei lavori, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi, Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

#### **10.5 Procedura di apertura delle Offerte, lavori della Commissione giudicatrice, proposta aggiudicazione e aggiudicazione definitiva**

La procedura è interamente gestita e conclusa tramite il MePA.

In particolare, la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **08/05/2023 alle ore 10:30**. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di natura amministrativa" e, alla presenza della Commissione giudicatrice, all'apertura della Busta virtuale contenente le "Offerte Tecniche".

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la "Documentazione di natura amministrativa", le "Offerte Tecniche" e le "Offerte economiche" avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del MePA che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una procedura svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura di apertura delle offerte sono, quindi, garantite dal sistema informatico di negoziazione del MePA.

L'esame della documentazione amministrativa verrà effettuato a cura del RUP e - in caso siano state riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda contenuta nella

“Documentazione di gara di natura amministrativa” non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti - il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà a cura della Commissione all’apertura delle Buste virtuali contenenti le “Offerte economiche”) sarà comunicata ai concorrenti valutati tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA.

In tema di individuazione delle **offerte anormalmente basse**, si procederà, quindi, ai sensi dell’art. 97 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di invito. Detta verifica è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 97.

L’AIFA, all’esito delle risultanze emerse, aggiudicherà in via definitiva l’appalto all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa entro il **termine di 4 mesi** dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’AIFA si riserva la facoltà di non affidare l'appalto all'offerente che risultato primo in graduatoria se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

Nell’ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell’atto costitutivo.

L’AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all’annullamento, al ritiro o alla revoca della presente procedura, ovvero di non procedere all’aggiudicazione o di indire una nuova procedura di gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell’Aggiudicatario, potendo l’AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

#### **10.6 Documentazione richiesta all’Aggiudicatario**

Ai fini della stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a far pervenire, entro il termine indicato dall’Agenzia comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:

1. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio**, è richiesta ai fini dell'affidamento, copia autentica del **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, **copia della delibera degli organi deliberativi** delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;
2. la **garanzia definitiva** di cui al precedente paragrafo 9.2. Andrà altresì prodotta eventuale copia scannerizzata dei **documenti attestanti l'eventuale possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7** del Codice per beneficiare delle riduzioni della garanzia definitiva, **con dichiarazione di conformità all'originale** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società.
3. **in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto:
  - originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, in alternativa potrà essere prodotta la scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale cartaceo che comunque dovrà essere prodotto dall'Affidatario in occasione della stipula del contratto.
  - il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa ausiliaria attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
4. **in caso di ricorso all'istituto del subappalto** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa subappaltatrice attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 105, anche il **PASSOE** relativo al rapporto di subappalto, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice, di cui al precedente par. 4.3..
5. copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Operatore economico, del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ai fini della valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione.

6. **DUVRI**, firmato digitalmente dalla stazione appaltante in veste di datore di lavoro, recante la firma digitale per presa visione del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Operatore economico.

### 10.7 Trasparenza

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura, ivi inclusi quelli relativi alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia al link: <https://www.aifa.gov.it/acquisti-sotto-soglia>.  
Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura.

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF e XML).

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9, la quale garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

### 11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto è concluso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

### 12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte



di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'Impresa Aggiudicataria il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### 13. PAGAMENTO

Il **pagamento**, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art.4 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

### 14. SICUREZZA: DUVRI E DVR

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel *Capitolato Tecnico*, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (**Allegato E**) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'aggiudicatario dovrà altresì produrre, ai fini della stipula del contratto, il predetto DUVRI sottoscritto digitalmente dal proprio legale rappresentante per presa visione.

L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

## **15. RISERVATEZZA**

- L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- L'impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
- Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **16. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria:

- si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento;
  - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla succitata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
- b. La Stazione Appaltante e l’Impresa aggiudicataria dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. L’Impresa aggiudicataria - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.” nonché dall’art. 32 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.” - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto.
- d. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link  
[https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa\\_ex\\_art.13\\_GDPR.pdf](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf) .

#### **17. IMPOSTA DI BOLLO**

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L’Aggiudicatario fornirà prova dell’avvenuto assolvimento delle imposte di bollo secondo le modalità indicate all’art. 19 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

#### **18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Ai sensi dell’art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designata la Dott.ssa Raffaella Cugini dell’AIFA.

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 10:00 del 27/04/2023** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

#### **19. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente la presente Procedura di acquisto tramite RdO ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**ALLEGATI DI GARA:**

- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti (**Allegato A**);
- Capitolato Tecnico (**Allegato B**);
- Offerta Economica (**Allegato C**);
- Schema di contratto (**Allegato D**);
- DUVRI (**Allegato E**).

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**

*Antonino Laganà*

**Pubblicato sul profilo del committente in data** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_